REGIONE PIEMONTE BU7 18/02/2021

Codice A1610B D.D. 2 febbraio 2021, n. 43

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FIANO (TO) - CAFASSE (TO) - ROBASSOMERO (TO) - Intervento: Lavori di posa di collettore fognario. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 43/A1610B/2021

DEL 02/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FIANO (TO) - CAFASSE (TO) – ROBASSOMERO (TO) – Intervento: Lavori di posa di collettore fognario. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Società *omissis*. pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/842/2020A/A1600A

Rif. n. 76203/A1610B del 20/08/2020 121104/A1610B del 10/12/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comuni: FIANO (TO) - CAFASSE (TO) - ROBASSOMERO (TO)

Intervento: Lavori di posa di collettore fognario.

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Fiano, in data 20 agosto 2020, con nota prot. n. 4047 – tit. VI cl. 3 fasc. 002 - del 19 agosto 2020, inerente la pratica edilizia 5158, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dalla Società richiedente in data 10 dicembre 2020,

considerato che gli interventi consistono nella realizzazione di un impianto di sollevamento in Comune di Cafasse e nella posa di due tratti di collettore fognario nei Comuni di Cafasse, Fiano e Robassomero, con l'obiettivo della dismissione dei depuratori di Cafasse e di Fiano e il convogliamento delle portate nella rete fognaria esistente, e che, in dettaglio, si prevedono i seguenti lavori:



- dismissione e demolizione del depuratore esistente in località Monasterolo (Comune di Cafasse) con conseguente annullamento dello scarico e inverdimento dell'area attualmente occupata dalle vasche;
- realizzazione di un impianto di pompaggio adiacente al depuratore di cui sopra, mediante costruzione di una vasca in c.a. parzialmente fuori terra con adiacente platea per posizionamento gruppi di manovra, all'interno dell'area recintata di proprietà della Società richiedente (in Frazione Monasterolo di Cafasse);
- posa tratto di collettore fognario con tubazione in pressione (tratto A-B), nel Comune di Cafasse, di lunghezza pari a 226,95 m.;
- posa tratto di tubazione a gravità (tratto B-C), tra i Comuni di Cafasse e Fiano, di lunghezza pari a 1.840,95 m.;
- dismissione depuratore di Fiano (Via Gerbidi) mediante collettamento dei reflui nella rete esistente attraverso la posa di un tratto di tubazione a gravità (tratto D-E), tra i Comuni di Fiano e Robassomero, di lunghezza pari a 728,90 m.;

visti i chiarimenti presenti nella nota di trasmissione delle integrazioni, in cui si evidenziano i motivi per cui nella documentazione originaria "veniva richiesta l'autorizzazione paesaggistica unicamente per il tratto B-C ricadente in Comune di Fiano (...)" e constatato, tuttavia, dall'elaborato grafico integrativo "Tav 08_Stralcio dell'elaborato P2 del Piano paesaggistico regionale con sovrapposizione dei tracciati delle linee ABC e DE" che tutti i tratti dei nuovi collettori fognari (A-B-C e D-E), in qualche misura, interferiscono con zone boschive secondo le rappresentazioni della tav. P2 del Ppr,

visto che nella stessa nota di trasmissione delle integrazioni, si specifica che "il cantiere richiederà la realizzazione di una pista temporanea, ove non presente, con larghezza pari a circa 2 metri" e che "facendo riferimento all'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte del 27/06/2007, il presente progetto rientra nella voce n. 8 dell'art. 3",

vista la "Relazione specialistica forestale" (elaborato E.11) da cui si rileva quanto segue:

- per il collegamento Monasterolo Baratonia, si specifica che "l'intervento ricade quasi tutto su superfici boscate, per quanto la maggior parte di esso coincida con il sedime viario di un sentiero parzialmente carrabile";
- per il collegamento Via Gerbidi (Fiano) Via Agnelli (Robassomero), si specifica che "l'intervento interessa superfici boscate, per quanto la maggior parte di esso coincida con il sedime viario di un sentiero parzialmente carrabile";
- con riferimento alla superficie effettivamente interessata dall'intervento (v. p.to 4.3.1.) si chiarisce che "la larghezza della fascia di trasformazione è stata impostata sull'impronta potenziale di scavo, generalmente valutata da 2 a 3 m." e che, "sommando le estensioni dei vari tratti, la superficie totale di trasformazione è pari a 2.692 mq" (tratto A-B 548 mq, tratto B-C 1.304 mq, tratto D-E 840 mq) e che "il totale delle piante da abbattere è pari a 242" (tratto A-B 66 piante, tratto B-C 107 piante, tratto D-E 69 piante),



verificato che a ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto non è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Fiano (TO) non è idoneo all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio e che il Comune di Cafasse (TO) non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto che la trasformazione boschiva correlata agli interventi in progetto non pare trovare riferimento nei casi di cui all'allegato B) del D.P.R. 31/2017,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004,

visto che "il ripristino dello stato dei luoghi verrà effettuato come in origine (...)", che "nei tratti sottostanti i terreni agricoli o boscati si provvederà al reinterro del materiale estratto con successiva sistemazione del terreno di coltivo nelle stesse condizioni precedenti allo scavo", e che " per le strade bianche e banchine si provvederà con il ripristino della pavimentazione stradale in misto granulare stabilizzato per lo spessore di 15 cm, opportunamente steso e rullato",

considerato che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:



- nella realizzazione dei lavori si adottino tutti i possibili accorgimenti volti a contenere gli abbattimenti di esemplari arborei, specie se autoctoni e di significative dimensioni, riducendo alle esigenze strettamente necessarie la larghezza della fascia di trasformazione boschiva necessaria alla realizzazione degli scavi.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto de provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	Istanza	Istanza.pdf
2	Relazione paesaggistica semplificata	Relazione_paesaggistica_semplificata.pdf
3	Relazione tecnica	E01_Relazione_tecnico_illustrativa.pdf
4	Relazione forestale	E11_Relazione_Forestale.pdf
5	Elaborato grafico con profilo - stato esistente e progetto	Tav04a_profilo_ABC.pdf
6	Elaborato grafico con profilo - stato esistente e progetto	Tav04b_profilo_ABC.pdf
7	Nota integrativa	01_Allegato n.1.pdf
8	Relazione paesaggistica integrativa	02_E02_RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA.pdf
9	Corografia	Tav02_corografia_REV1.pdf
10	Planimetria progetto	Tav03P_Plan ABC_Monas_REV1.pdf
11	Elaborato grafico con opere tipo	Tav05P_Opere tipo_REV1.pdf
12	Elaborato grafico con pianta e sezioni	Tav06P_Sollevamento monasterolo pianta e sezioni.pdf
13	Planimetria progetto	Tav07P_Plan DE_FianoRobas.pdf
14	Elaborato grafico stralcio PPR	Tav08_PPR - P2.pdf

Il Funzionario Istruttore *Arch. Mauro Martina*

Il Dirigente del Settore *Arch. Giovanni Paludi*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Mauro Martina
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Risposta al foglio Vs. prot. n. 125750 del 21/12/2020

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica / archeologica

DESCRIZIONE: Comuni di CAFASSE, FIANO, ROBASSOMERO (TO)

Bene e oggetto dell'intervento: Dismissione e collettamento impianto di derivazione di loc. Monasterolo, in comune di Cafasse – interconnessione fognatura con i comuni

di Fiano e Robassomero (prog. 4393): lavori di posa di collettore fognario

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 21/12/2020

Protocollo entrata richiesta: 19765 del 21/12/2020

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs.

42/2004 e s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Regione Piemonte / pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'intervento di cui all'oggetto;

esaminata la documentazione descrittiva e di progetto e la Relazione istruttoria allegata all'istanza;

considerato che le località interessate dall'intervento ricadono in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettere c) e g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento, considerato peraltro che le opere sono realizzate in tratti prativi e che in zona boscata coincidono per la maggior parte con sentieri esistenti e le porzioni interessate sono comunque ricomposte secondo l'aspetto naturale precedente;

verificato, <u>relativamente agli aspetti di tutela archeologica</u>, l'adempimento da parte dell'Ente richiedente dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in merito alla Verifica Preventiva dell'Interesse Acheologico delle aree interessate da lavori di scavo, giunta fino all'approvazione del piano dei sondaggi autorizzato dalla Scrivente con nota prot. 10528 del 13/07/2020 e in attesa di essere eseguito non appena ottenuta la disponibilità delle aree;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **condividendo e confermando le prescrizioni già indicate da codesto Settore regionale,** ovvero che "nella realizzazione dei lavori si adottino tutti i possibili accorgimenti volti a contenere gli abbattimenti di esemplari arborei, specie se autoctoni e di significative dimensioni, riducendo alle esigenze strettamente necessarie la larghezza della fascia di trasformazione boschiva necessaria alla realizzazione degli scavi".

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I Responsabili dell'Istruttoria

arch. G. BERGADANO (gianni.bergadano@beniculturali.it); arch. N. OSTORERO (nadia.ostorero@beniculturali.it) dott.ssa S. RATTO (stefania.ratto@beniculturali.it); dott. F. RUBAT BOREL (francesco.rubatborel@beniculturali.it)

